

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Il Consiglio, nella seduta dell'8 marzo 2022,
Vista la Legge 24 giugno 1923 n.1395;
Visto il R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537;
Vista la Legge 25 aprile 1938 n. 897;
Visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;
Visto il Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946 n. 6;
Visto il Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948;
Vista la Legge 3 agosto 1949 n. 536;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R.5 giugno 2001 n. 328;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
Visto il D.L. 26 marzo 2013 n. 33;
Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
Visto il Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri nel testo approvato dal CNI nella seduta del 9 aprile 2014;
approva, all'unanimità il seguente

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO
DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

GENERALITA'

Art. 1

Costituisce obbligo di ciascun iscritto all'Albo Unico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, provvedere al pagamento della quota di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 2

Costituisce obbligo di ciascuna Società tra Professionisti (STP) iscritta alla sezione speciale dell'Albo Unico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, provvedere al pagamento della quota di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 3

La quota è annuale ed è dovuta per ciascun anno di iscrizione, per tale intendendosi il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre compresi. La quota è unica e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento della quota permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Al fine di non pagare la quota dell'anno successivo, la domanda di cancellazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre. Farà fede il timbro postale, la data di invio della pec o il protocollo di ricezione in caso di consegna a mano.

DISPOSIZIONI PER GLI INGEGNERI ISCRITTI

Art. 4

Il mancato pagamento della quota annuale o il suo adempimento tardivo costituiscono illeciti di rilievo deontologico.

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE **ALL'ALBO**

Art. 5

Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, determina l'ammontare della quota annua posto a carico degli iscritti, che verrà comunicato all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale.

Il Consiglio, inoltre, ha la facoltà di prevedere ipotesi di esenzione dal versamento della quota di iscrizione, per particolari categorie degli iscritti.

Sono esentati dal pagamento della quota:

- a) I nuovi iscritti all'Albo (con esclusione delle reiscrizioni e dei trasferimenti di sezione o da altri ordini provinciali) per il 1° e 2° anno di iscrizione e per il terzo anno di iscrizione, per le nuove iscrizioni (con esclusione delle reiscrizioni e dei trasferimenti di sezione o da altri ordini provinciali) effettuate negli ultimi due mesi dell'anno. Anche l'iscrizione ad una seconda sezione dell'Albo Unico, mantenendo la iscrizione alla prima, non è considerata nuova iscrizione.
- b) Le colleghe nell'anno in cui diventano madri, a seguito di loro richiesta, con allegato certificato di nascita del bambino; l'esenzione può essere richiesta, solo se in regola con il pagamento delle quote, entro un triennio dal parto. L'esenzione non si applica alle richieste formulate dalle colleghe trasferite o cancellate. Nel caso la quota sia stata già versata si procederà al rimborso.

Sono esentati dal pagamento del 50% della quota, dall'annualità successiva alla proclamazione, i colleghi proclamati Senatori Emeriti (iscritti laureatisi da oltre 50 anni).

Art. 6

L'iscritto ha l'obbligo di informarsi annualmente in merito all'ammontare della quota da questi dovuta per l'iscrizione all'albo, e di provvedere al suo versamento nei tempi e con le modalità previste dal Consiglio.

Art. 7

E' facoltà dell'Ordine, procedere direttamente alla riscossione annuale delle quote o affidare il servizio di riscossione ad apposito intermediario individuato nelle modalità previste dalla Legge o dai regolamenti dell'Ordine.

Art. 8

L'Ordine o i suoi incaricati, non sono responsabili della omessa ricezione da parte dell'iscritto dell'avviso di pagamento della quota annuale di iscrizione.

È dovere dell'iscritto provvedere, su richiesta dell'Ordine o dell'intermediario incaricato della riscossione, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 9

Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'albo professionale.

La cancellazione, su istanza dell'iscritto, potrà avvenire soltanto previa presentazione dell'apposita domanda, secondo le modalità vigenti, che verrà accolta con delibera del Consiglio. In caso di assenza della regolarità contributiva, quanto dovuto per quote, contributi e spese sarà richiesto all'iscritto direttamente dall'Ordine o dall'intermediario per la riscossione.

La cancellazione per trasferimento eseguita in corso d'anno da un Ordine Provinciale ad un altro, opera dalla data di approvazione della delibera. L'iscritto che si trasferisce paga la quota iscrizione all'Ordine che lascia anche se tale trasferimento avviene nei primi giorni dell'anno.

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione dell'iscritto, per trasferimento ad un Ordine di altra provincia, in pendenza di procedura disciplinare o in caso di mancato assolvimento dell'onere di pagamento di quanto dovuto all'Ordine.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; la quota annua, eventualmente non incassata, sarà annullata. Nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione del decesso da parte degli eredi o per altri motivi, le quote successive al decesso, eventualmente emesse, saranno annullate.

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento della quota dall'anno successivo alla causa che vi ha dato origine.

Art. 10

Al fine di garantire gli obiettivi annui approvati dall'Assemblea in sede di deliberazione del bilancio preventivo la riscossione delle quote annuali avverrà secondo il programma di seguito esposto. Esso ha carattere indicativo e non vincolante per l'Ordine.

Mese di Febbraio	La segreteria dell'Ordine provvede ad aggiornare l'elenco degli iscritti che viene successivamente trasmesso all'eventuale intermediario individuato dal Consiglio per procedere alla riscossione.
Mese di Aprile	La segreteria (o l'intermediario incaricato della riscossione), comunica agli iscritti, tramite PEC, posta ordinaria, mail, tempi e modalità per provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, nei termini approvati dal Consiglio.
Mese di Ottobre	Qualora la riscossione non sia affidata ad intermediario della riscossione in grado di iscrivere "ruolo" l'importo della quota non versata, il Tesoriere, dopo aver verificato l'omesso versamento delle quote di iscrizione, invia ai colleghi inadempienti, tramite raccomandata o P.E.C., l'intimazione formale di assolvimento dell'obbligo di pagamento, entro un termine perentorio pari a 30 gg. La nota di sollecito qui prevista costituisce a tutti gli effetti di legge quale formale messa in mora dell'iscritto.
Mese di Novembre	Il Tesoriere, previa delibera del Consiglio Territoriale, trasmette al Consiglio di Disciplina i nominativi dei colleghi in mora con il versamento della quota annuale. All'esito del procedimento disciplinare, ove il Collegio interessato ravvisi l'inadempimento dell'iscritto al versamento della quota annuale di iscrizione, troverà applicazione il provvedimento di sospensione previsto all'art. 2 della L. 03/08/1949 n. 536.

Art. 11

Qualora la riscossione non sia stata affidata ad intermediario della riscossione in grado di iscrivere a "ruolo" l'importo della quota non versata nei tempi previsti saranno imputati all'iscritto moroso, a titolo di risarcimento dei costi di segreteria e delle spese di recupero credito, la quota non versata ed un importo forfettario di euro 15. In caso di pagamento non effettuato, tale importo aggiuntivo alla quota sarà rimodulato ogni anno, il 1° gennaio, in funzione del numero di eventuali successive quote annuali non pagate: euro 15 (fino a una quota annuale successivamente non

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE **ALL'ALBO**

pagata), euro 30 (in presenza due/quattro quote annuali successivamente non pagate) ed euro 45 (in presenza di oltre 4 quote annuali successivamente non pagate).

Art. 12

In deroga a quanto descritto nel presente Regolamento, il Consiglio solo per gravi e giustificate ragioni dimostrate dall'iscritto, potrà disporre il rinvio, con delibera motivata, della denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina di cui al precedente art.10.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvia il procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto e, all'esito, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché egli ne prenda nota ai fini della tenuta dell'albo.

L'iscritto che provveda all'integrale assolvimento dell'obbligo di versamento della quota annuale, dei costi forfettari di segreteria e recupero credito di cui all'art. 11, dovrà darne immediata comunicazione alla segreteria, allegando prova dell'avvenuto pagamento.

L'integrale assolvimento, da parte dell'iscritto, dell'obbligo del versamento della quota di iscrizione, dei costi forfettari di segreteria e recupero credito di cui all'art. 11, comporta l'interruzione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536. Laddove il pagamento intervenga successivamente all'emissione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa verifica da parte del Tesoriere dell'integrale pagamento di quanto dovuto comunica al Presidente del Consiglio di Disciplina l'integrale assolvimento dell'obbligo da parte dell'iscritto moroso, affinché sia revocato il provvedimento emanato dal Collegio di Disciplina.

Per situazioni motivate è facoltà dell'iscritto chiedere di poter rateizzare il debito pregresso in max 8 rate. Il piano di rateizzazione è gestito dalla Tesoreria.

Art. 14

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, Il Consiglio dell'Ordine potrà fissare un ulteriore termine di sessanta giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento di quanto dovuto determinerà l'avvio del procedimento disciplinare, per il venir meno dei requisiti della condotta irreprensibile di cui all'art. 7 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2357.

Art. 15

In aggiunta a quanto previsto nell'art. 9, la quota annuale non riscossa può essere annullata dal Consiglio nei seguenti casi:

- reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
- antieconomicità dell'azione di recupero;
- formale comunicazione di inesigibilità da parte dell'agente eventualmente incaricato della riscossione

In questi casi l'Ordine ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero, potendo eventualmente cedere il credito nei confronti dell'iscritto a specifica società di recupero.

Art. 16

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE **ALL'ALBO**

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non verranno più erogati i seguenti servizi:

1. Accesso alla consultazione/acquisto in forma agevolata delle norme UNI
2. Consulenza Sportello Inarcassa.
3. Adesione a convenzioni stipulate dall'Ordine (assicurazione, parcheggi, Trenitalia, etc.), qualora per accedervi sia prevista la certificazione da parte dell'Ordine stesso.
4. Consultazione banche dati informatiche (ove previsto).
5. Invio rivista digitale "Ingenio" (ove previsto).
6. Inserimento negli elenchi dell'Ordine per il sorteggio terne.

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non sarà consentita la partecipazione ad eventi di Formazione (gratuiti e/o a pagamento) erogati dall'Ordine o dalla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli su incarico dell'Ordine.

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote sarà richiesto un diritto di segreteria pari a € 20 (più bollo, se previsto), per il rilascio delle seguenti certificazioni:

1. Iscrizione.
2. Cancellazione.
3. Attestazioni da consegnare ad Enti relative allo status dell'iscritto.
4. Attestati – se previsti – di partecipazione a convegni, corsi, etc.

A partire dal 3° anno di morosità agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non verranno rilasciati diplomi o medaglie da parte dell'Ordine (riconoscimenti previsti, ad esempio, per i Senatori dell'Ordine).

Agli iscritti non in regola con il versamento delle quote non è consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17

Il Consiglio provvede a dare opportuna conoscenza del presente regolamento, mediante pubblicazione nella pagina "Ordine/Informazioni su quote, esenzioni e morosità" del sito Web per almeno sessanta giorni.

Art. 18

Il presente sostituisce i precedenti regolamenti e le delibere assunte finora per il versamento della quota annuale di iscrizione ed entra in vigore dal giorno successivo alla delibera consiliare di approvazione.

I provvedimenti precedentemente adottati in materia di riscossione della quota annuale di iscrizione o incompatibili col presente regolamento, devono intendersi abrogati.